

STUDIO LEGALE
AVV. BENEDETTO CALPONA
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
P.zza P. Borsellino, n. 10- 98051
BARCELLONA P.G. (ME)
TEL. 090/9795003 – FAX 090/9707602
e-mail: avv.calpona@libero.it
pec: avvbenedettocalpona@pec.giuffre.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA

- SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART 414 C.P.C. CON CONTESTUALE ISTANZA EX ART.700 CPC

con richiesta di autorizzazione alla notifica per p.p. ex art. 151 c.p.c.

Nell'interesse della Sig.ra Pirri Lucia, nata a Barcellona P.G. (ME) il 29/10/1989 e residente in Barcellona P.G. (ME), Via Avv. F. Di Giovanni n. 7/B, (C.F. P R R L C U 8 9 R 6 9 A 6 3 8 I), e lettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell'Avv. Benedetto Calpona (C.F.: CLPBDT62D24A638O), PEC: avvbenedettocalpona@pec.giuffre.it (censita su REGINDE), che la rappresenta e difende per procura rilasciata su foglio separato, dalla quale è stata estratta copia informatica per immagine, inserita nella busta telematica contenente il presente atto, ai sensi degli artt. 83 comma III c.p.c. e 10 D.P.R. n. 123/2001, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni della cancelleria ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: avvbenedettocalpona@pec.giuffre.it

- ricorrente-

CONTRO

- 1) Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca** (C.F.:80185250588), in persona del Ministro p.t., con sede in Roma Viale Trastevere 76/a, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Messina, Via dei Mille 65;
- 2) Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia** (C.F.:80018500829), in persona del Direttore Generale p.t.. con sede in Palermo, Via Giovanni Fattori domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Messina, Via dei Mille 65;
- 3) Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina** (C.F.:80005000833), in persona del Dirigente p.t., con sede in Messina, Via San Paolo



is. 361, domiciliato ex *lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Messina Via dei Mille 65;

- *resistenti* -

E NEI CONFRONTI

di tutti i docenti iscritti nella II fascia della graduatoria Provinciale delle supplenze dell'Ambito Territoriale di Messina, nonché di tutti i docenti iscritti nella III fascia delle G.I. in cui la ricorrente risulta attualmente iscritta, e segnatamente:

- GPS Fascia 2 AB24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE) – Posizione ricorrente Grad. Provinciale: 43 PUNTEGGIO TOT.: 104;

e in **III** fascia nelle Graduatorie di Istituto ed in II fascia nelle Graduatorie Provinciali per le supplenze, valide per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, cioè di tutti i docenti che in virtù dell'inserimento "*pieno iure*" della ricorrente nella II fascia delle graduatorie d'Istituto e nella I fascia delle Graduatorie Provinciali per le supplenze dell'Ambito Territoriale di Messina, valide per il predetto biennio sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dalla ricorrente per i quali, giusta istanza stesa in calce al presente, in ragione dell'elevato numero, si chiede autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c, con la pubblicazione nell'apposita sezione del sito ministeriale.

PER LA DISAPPLICAZIONE, NEI LIMITI DI INTERESSE DI CUI INFRA,

Dell'Ordinanza n. 112/2022 del 06/05/2022 (doc. 5) emanata dal Ministero dell'Istruzione, recante "*Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124. e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*" e di tutti gli eventuali decreti ed ordinanze successivi e conseguenti.

FATTO

La ricorrente ha svolto e inoltrato all'Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di Messina la domanda numero protocollo: “ m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.7321483.25-05-2022 ”, per essere inserita nelle graduatorie provinciali supplenze (GPS) e nelle graduatorie di istituto (GI) di cui all'art. 4, commi 6 bis e 6 ter della legge 3 maggio 1999 n. 124



e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per gli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024 ai sensi della O.M. n. 112 del 06.05.2022 (doc. 1).

La ricorrente, quale titolo di accesso alle predette graduatorie, è in possesso di Laurea Magistrale; più precisamente la stessa ha conseguito in data 02/03/2015 presso l'Università degli studi di Messina la "LAUREA MAGISTRALE IN LINGUE MODERNE: LETTERATURE E TRADUZIONE LM-37 " (vedasi dichiarazione sostitutiva di certificazione doc. 2). La stessa ha anche conseguito diversi master di I e II livello nonché diverse certificazioni, come riportato nella domanda di inserimento nelle graduatorie (doc. 1).

La ricorrente ha altresì conseguito presso l'Ateneo Università degli studi di Messina in data 24/09/2018 il titolo di acquisizione dei 24 CFU (oggi richiesti dal legislatore quale titolo di accesso per le successive procedure volte al reclutamento docenti) per accesso Fit ai sensi del D.lgs. 59/2017 e del D.M. 616/2017 con giudizio idoneo (vedasi dichiarazione sostitutiva di certificazione doc. 3).

Nonostante il possesso dei detti CFU, in aggiunta alla Laurea Magistrale, in sede di compilazione della domanda di iscrizione alle G.P.S. e G.I. della Provincia di Messina, il sistema del M.I.U.R. ha in automatico inserito la ricorrente rispettivamente nella II fascia delle G.P.S. e nella III fascia delle G.I., alla posizione:

- GPS Fascia 2 AB24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE) – Posizione ricorrente Grad. Provinciale: 43 PUNTEGGIO TOT.: 104; (doc. 4)

Nelle graduatorie d'Istituto (GI), la ricorrente è inserita in III fascia.

Pertanto, il Ministero, in ottemperanza a quanto illegittimamente previsto dall'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022, non ha riconosciuto quale titolo abilitante il possesso di Laurea Magistrale + 24 C.F.U. e, conseguente ha inserito la ricorrente nella II fascia delle G.P.S. e nella III Fascia delle G.I.

L'odierna istante, in virtù dei titoli posseduti e sopra elencati, ha diritto ad essere inserito nella I fascia delle GPS per le classi concorsuali di riferimento provincia di Messina con posizione spettante in base al punteggio maturato e nella II classe delle G.I. per i seguenti motivi di

DIRITTO



1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE 2005/36/CE E 2013/55/UE - ILLEGITTIMITÀ DELL'O. M. N. 112/2022 DI AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO NELLA PARTE IN CUI NON CONSENTE AL RICORRENTE L'INSERIMENTO NELLA PRIMA FASCIA DELLE G.P.S. E NELLA SECONDA FASCIA DELLE G. I. - VIOLAZIONE DI LEGGE - ECCESSO DI POTERE – IRRAGIONEVOLEZZA - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COSTITUZIONE .

La recente Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.05.2022, ha regolamentato le *"Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo"*. Più precisamente, tale ordinanza stabilisce all'art. 1 co. I : *"La presente ordinanza disciplina, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all'articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124"*.

Con riferimento specifico alle G.P.S. della scuola secondaria di primo e secondo grado, per quanto di interesse, l'Ordinanza prevede, all'art. 3 comma 9, la suddivisione in due fasce così determinate: *"a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado; 3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso"*.

Con riferimento, invece, alle graduatorie di istituto, l'O. M. de qua all'art. 11 prevede: *"Ai fini del conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c), ovvero nei casi previsti dall'articolo 2,*



comma 5, ultimo periodo, il dirigente scolastico utilizza le graduatorie di istituto, articolate in tre fasce così costituite:

a) la prima fascia è determinata ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2022, n. 60, ed è costituita dagli aspiranti iscritti in GAE che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia;

b) la seconda fascia è costituita dagli aspiranti iscritti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per ciascuna graduatoria della suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4;

c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti iscritti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per ciascuna graduatoria della suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4”.

Dal tenore letterale di tale Ordinanza emerge che la stessa, sulla falsariga di quella disciplinante il precedente biennio scolastico (2020-2022 n. 60/2020), illegittimamente ed in manifesto contrasto con la normativa Europea e Nazionale, ed in spregio al consolidato orientamento giurisprudenziale di merito (ex plurimis Consiglio di Stato ord. n. 6229/2018) ha nuovamente operato la distinzione tra aspirante docente munito di “titolo di abilitazione” e aspirante docente munito di Laurea + 24 CFU.

La rilevata illegittimità dell’Ordinanza Ministeriale n. 112/2022 si coglie principalmente sotto il profilo del contrasto con la normativa eurounitaria, che non prevede nessun titolo abilitativo per l'insegnamento.

Difatti, le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di "programmare gli accessi".

Ciò che vale, ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio, cfr. Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs. n. 206 del 2007 in virtù delle quali l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa.

Pertanto è indispensabile, al fine di chiarire il quadro normativo applicabile, che il legislatore nazionale ha già recepito, mediante l'art. 1, comma 79 della L. n. 107 del 2015, le previsioni normative stabilite dalle predette Direttive comunitarie, le quali evidenziano la sostanziale irrilevanza della cd. "abilitazione all'insegnamento".

Del resto le disposizioni dell'Unione Europea, in tema di "professione regolamentata" sono molto chiare.

Le Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE regolano il sistema generale delle professioni regolamentate nell'ambito dell'Unione Europea e dei titoli di accesso alle stesse.



Tali Direttive sono state recepite ed attuate in Italia mediante il D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 206, e il D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, recante *"Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE"*.

La Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono il possesso di idonea "qualifica professionale" al fine dell'esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, **e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all'esercizio della stessa**; i titoli conseguiti in Italia in quanto Stato membro dell'Unione Europea rientrano nella definizione di "titolo di formazione" e quindi di "qualifica professionale" utile all'esercizio della "professione regolamentata".

I termini di "abilitazione" e/o "idoneità" non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o del relativo Decreto di attuazione e debbano quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di "qualifica professionale" adottata dalla normativa dell'Unione Europea.

Le procedure definite "abilitanti" dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di "qualifica professionale" adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una "formazione regolamentata" ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano, posto che il diritto all'esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.

In altri termini, il titolo non è altro che la "qualifica professionale" adottata dalla normativa dell'Unione Europea.

Il Ministero dell'Istruzione, mediante D.M. 30 gennaio 1998, n. 39, ha definito l'elenco dei titoli di studio conseguiti validi per l'esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso; in particolare con detto decreto Ministeriale, ha statuito che detti titoli consentono l'accesso alla professione di docente e quindi dalla lettura sistematica delle norme (Direttiva Ue 2005/36 e 2013/55 come recepite dal legislatore italiano e D.M. n. 39 del 1998) ciò che emerge e che tali titoli sono idonei all'esercizio della professione regolamentata, ovvero di "qualifica professionale".

Inoltre, l'articolo 49 TFUE privilegia la libertà di stabilimento dei liberi professionisti; lo stesso stabilisce che qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si stabilisca in un altro Stato membro per esercitarvi un'attività non subordinata beneficia del trattamento nazionale e vieta qualsiasi discriminazione fondata



sulla cittadinanza derivante dalle leggi nazionali, in quanto restrizione della libertà di stabilimento (v., in tal senso, sentenze Commissione/Francia, 270/83, EU:C:1986:37, punto 14, e Commissione/Paesi Bassi, C-157/09, EU:C:2011:794, punto 53).

La normativa europea non si presta quindi ad equivoci e i decreti ministeriali appaiono in contrasto con le norme eurocomunitarie.

Invero, l'abilitazione all'insegnamento (intesa come conseguimento di Tfa, Pas e SSSI) è un certificato che consente al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di "programmare gli accessi" e non rappresenta, secondo la definizione legislativa, un titolo utile all'esercizio della professione di docente.

Come si è detto le procedure di abilitazione sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento e non titoli per lo svolgimento per la partecipazione o titoli che consentono l'accesso ai concorsi in **quanto ciò che vale, ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio, cfr. Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs. n. 206 del 2007 in virtù delle quali l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titoli di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa.**

Ciò sembra confermato anche dalla norma di cui all'art. 1, comma 416 della L. n. 244 del 2007 con la quale sono stati istituiti i Tfa, per la quale "...l'attività procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili...".

In altri termini, affermare che una procedura consente soltanto di programmare gli accessi significa dire che l'accesso non è consentito dalla procedura di abilitazione ma dal titolo sottostante e tale procedura non rientra tra le definizioni dell'Unione Europea utili ai fini dello svolgimento della professione di docente.

L'abilitazione anche alla luce del sistema normativo comunitario, non è requisito che consente lo svolgimento della professione di docente.

Ne consegue che la ricorrente, in possesso sia del titolo di laurea (equivalente al titolo di formazione previsto dalla normativa europea) sia dei 24 CFU abilitanti, ha diritto a partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati al fine di ottenere l'inserimento nelle Gae.



Per analogia, la stessa, dovrebbe essere inserita nella I Fascia delle G.P.S. ed in II Fascia delle G.I., possedendo la stessa dei titoli equiparabili all'abilitazione richiesta, così come previsto dalla normativa sovranazionale.

Di conseguenza vanno disapplicate tutte le disposizioni emanate dal Ministero che prevedono l'abilitazione quale requisito per accedere alle Graduatorie ed alla fase transitoria del concorso prevista dall'art. 17 D.Lgs. n. 59 del 2017 e per accedere alla prima fascia delle GPS e seconda fascia delle G.I.

2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 5 E 17 D. LGS. 59/2017 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 18 BIS DEL D. LGS. 59/2017 - ILLEGITTIMITÀ DELL'O. M. N. 60/2020 E 112/2022 DI AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO NELLA PARTE IN CUI NON CONSENTE AL RICORRENTE L'INSERIMENTO NELLA PRIMA FASCIA DELLE G.P.S. E NELLA SECONDA FASCIA DELLE G. I. - VIOLAZIONE DI LEGGE - ECCESSO DI POTERE – IRRAGIONEVOLEZZA - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COSTITUZIONE .

L' ordinanza ministeriale n. 112/2022 è altresì illegittima atteso che la stessa si pone manifestamente in contrasto con il dettato dell'art. 1 comma 110 di cui alla L. n. 107 del 2015 come attuata dal legislatore delegato mediante il D. Lgs. n. 59 del 2017.

Più specificatamente, la L. n. 107 del 2015, prevede che *"A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità..."*.

Il D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 59 (di attuazione della predetta Legge), volto a riordinare, adeguare e semplificare il sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107, ha inteso definire normativamente quali sono i requisiti di accesso ai concorsi pubblici.



Nello specifico, all'art. 5 del predetto D.Lgs., tra i titoli di accesso ai concorsi scompare totalmente il requisito del titolo abilitativo richiamato dalla Legge delega, il quale viene sostituito dal requisito del possesso congiunto di un titolo di laurea magistrale o a ciclo unico, oppure di titolo equipollente o equiparato ovvero del conseguimento dei "24 cfu" (cfr. art. 5, D. Lgs. n. 59 del 2017).

Appare evidente, dal tenore letterale della norma esaminata, che la comparazione legislativamente operata è la seguente: il titolo di accesso ai futuri concorsi è l'abilitazione e l'abilitazione è stata fino ad ora definita come superamento di Tfa, Pas e SSIS; a partire dal concorso successivo, non è più previsto, quale requisito di accesso il conseguimento dell'abilitazione, nel significato sopra inteso; infatti il legislatore delegato, nel definire nell'alveo della legge delega (art. 1, co. 110 L. n. 107 del 2015 che richiede l'abilitazione quale requisito di accesso ai concorsi) il nuovo significato attribuito al termine "abilitazione" **ha chiaramente chiarito che possono partecipare coloro che, possiedono laurea magistrale e coloro che sono in possesso dei 24 crediti formativi in specifici settori disciplinari previsti dall'allegato A del D.M. n. 616 del 2017**; ergo, il concetto di abilitazione - finora intesa come conseguimento dei percorsi Tfa, Pas e SSIS - è stato ridefinito dal conseguimento di laurea magistrale e dei 24 Cfu in specifici settori disciplinari, crediti formativi in possesso di parte ricorrente.

Ciò è confermato da espressa disposizione legislative.

Pertanto, lo stesso legislatore equipara - tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti - l'abilitazione (intesa come conseguimento dei Pas, Tfa e SSIS) con i 24 Cf o 36 mesi.

Si rileva, per mera completezza espositiva, che l'art 18 bis del D. Lgs. n. 59/2017 disciplinante le norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo, ha altresì stabilito che **“Fino al 31 dicembre 2024, [...]sono comunque ammessi a partecipare al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico [...]coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento”.**

Pertanto, l'accesso al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico, sarà permesso fino alla data del 31/12/2024 anche a coloro i quali hanno conseguito, oltre al titolo di laurea magistrale, i 24 CFU.

Dal combinato disposto delle poc'anzi citate norme sembra emergere che il legislatore, nel richiedere specifici requisiti per l'accesso a tutti i nuovi concorsi per il reclutamento docenti, abbia voluto sostituire



l'abilitazione all'insegnamento, pur prevista dall'art. 1, comma 110 della legge delega, con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari (per il concorso ordinario) o con i tre anni di servizio (per il concorso straordinario), disciplinati dal decreto attuativo e dallo stesso art. 1 cit, comma 181.

Si ritiene, pertanto, paradossale che al possesso del diploma di laurea e dei 24 CFU, considerato ormai dalla legge titolo di abilitazione all'insegnamento per la partecipazione ai futuri concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato, non venga riconosciuto da un decreto ministeriale analogo valore abilitante ai fini dell'inserimento nelle graduatorie - riservate agli abilitati - per l'assegnazione di semplici incarichi di supplenza.

Per l'effetto, quantomeno fino alla data del 31/12/2024, coloro i quali avranno conseguito, come nel caso della ricorrente, un titolo di laurea magistrale ed i 24 CFU, sulla scorta dell'interpretazione fino a questo momento esposta della normativa nazionale e comunitaria, avranno diritto ad essere inseriti nella prima fascia delle G.P.S. e nella seconda fascia delle G.I. (attesa l'equipollenza tra “ titolo abilitante” e laurea magistrale + 24 CFU).

Nella fattispecie, alla luce del quadro normativo nazionale esaminato, la ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 e 18 bis D.Lgs. n. 59 del 2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 L. n. 107 del 2015); tale principio è stato affermato anche da Codesto On.le Tribunale di Messina (vedasi Ord. n. 17889/2022 Trib. Messina; Ord. n. 89/2021 Trib. Messina; sent. n. 517/2022 Trib. Messina; vedasi Trib. Messina, sez. lav., ordinanza, 3 dicembre 2019, n. 25277/2019 nel procedimento iscritto al n. 5051/2019 R.G.; Trib. Messina ordinanze del 14 ottobre 2019 nei procedimenti iscritti al n. 4017/2019 R.G. e al n. 4276/2019 R.G.; Trib. Messina, sez. lav., ordinanza, 30 gennaio 2021, n. 2074/2021 nel procedimento iscritto al n. 3569/2020 R.G.; V. anche Trib. Roma n. 2823/2019, Trib. Cassino 22 maggio 2019, Trib. Siena n. 2493/2019).

In conclusione, appare ormai pacifico e incontrovertibile, alla luce del quadro normativo nazionale e sovranazionale sopra esposto, il principio di diritto secondo il quale l'abilitazione all'insegnamento e/o i 36 mesi di servizio costituenti titolo abilitante all'insegnamento sono equipollenti ai 24 CFU. **Infatti, l'aspirante docente munito di Laurea + 24 CFU ha gli stessi diritti e deve godere delle stesse modalità di accesso all'insegnamento riconosciute all'aspirante docente abilitato e/o munito di 36 mesi di servizio** (ex plurimis Trib. Roma, sent. n. 2823 del 20/03/2019).



Nonostante le numerose pronunce di merito susseguitesesi negli scorsi anni, il Ministero dell'Istruzione con l'emanazione dell'Ordinanza n. 112/2022, anche per l'ulteriore biennio 2022-2024, ha negato il diritto di parte ricorrente ad essere inserita nella prima fascia delle G.P.S. e nella seconda fascia delle G.I., in quanto, ancora una volta, ha stabilito (illegittimamente) come presupposto e titolo obbligatorio per l'inserimento in prima fascia un *"titolo di abilitazione"* (art. 3 p.9).

L' Ordinanza Ministeriale n. 112/2022 de qua, così come la precedente di istituzione delle G.P.S. e delle G.I. (O.M. n. 60/2020) è illegittima poiché in aperto contrasto con la normativa primaria; a causa di detta illegittimità la predetta ordinanza de qua va disapplicata nella parte in cui non consente l'accesso alla prima fascia delle graduatorie provinciali per coloro che sono in possesso di un titolo accademico unito al conseguimento dei 24 CFU, con valore abilitante.

Infatti nella presente controversia è in gioco esclusivamente il diritto soggettivo della ricorrente ad essere inserito nelle graduatorie delle supplenze. Il Giudice Ordinario ha il potere di disapplicare l'atto amministrativo illegittimo nelle controversie (come la presente) in cui il privato lamenti una lesione di un diritto soggettivo da parte della P.A.. Potere espressamente previsto dall'art. 5 L. 2248/1865, All. E. (cd. legge sul contenzioso amministrativo–LAC), nonché dall'art. 63, comma 1, D.Lgs. 165/2001.

Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito: *"Il giudizio tra un privato e una P.A. non preclude affatto, di per sé (ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 2248 del 1865, allegato E) il potere del giudice ordinario di esaminare incidentalmente il provvedimento amministrativo ai fini della sua eventuale non applicazione"* (Cass., Sez. Un., 31/12/2018, n. 33688).

Pertanto, l'O.M. n. 112/2022, in combinato disposto con l'O.M. n. 60/2020 vanno disapplicati poiché in aperto contrasto con la normativa sovranazionale e nazionale.

La ricorrente ha, pertanto, diritto, avendo provato il possesso dei relativi requisiti, ad essere inserito nelle suddette graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, commi 6 bis e 6 ter L. 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo quale docente in possesso di abilitazione e, pertanto, rispettivamente, in I fascia delle G.P.S e in II fascia delle G.I.

È bene precisare che parte ricorrente ha chiesto, contestualmente all'inserimento nelle GPS, anche l'inserimento nelle graduatorie d'Istituto; la stessa è stata però declassata in terza fascia. Nel caso di accogli-



mento della domanda di passaggio dalla seconda alla prima fascia della ricorrente nelle GPS, conseguentemente ed ai sensi dell'art. 11, co. 1 p.b), la stessa ha altresì diritto ad essere collocata nella seconda fascia delle G.I.

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.

La domanda di provvedimento cautelare è pienamente ammissibile, ricorrendo nel caso in esame i presupposti *del fumus boni juris* e *del periculum in mora* che condizionano il ricorso ex art. 700 c.p.c. e la concessione dei conseguenti provvedimenti.

Sul fumus boni juris: è giurisprudenza costante di tutti i Tribunali Italiani l'aver affermato il valore abilitante del titolo accademico, unitamente ai 24 CFU, dal momento che il ricorrente, in possesso sia del titolo accademico idoneo all'insegnamento che dei 24 CFU, vanta il possesso di un titolo ritenuto abilitante, secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Igs 59/2017), sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 1101. 107/2015).

Tenendo conto della identità sostanziale della qualificazione didattico - abilitativa del ricorrente, che gli permetterà infatti di accedere ai prossimi concorsi, è del tutto evidente che escludere la ricorrente dalla prima fascia determinerebbe una disparità di trattamento fra situazioni analoghe. È *ictu oculi* evidente l'illegittimità costituzionale di tale situazione laddove la norma fosse così interpretata determinando una disparità di trattamento fra docenti con eguale qualificazione professionale nell'accesso alla prima fascia o anche ai concorsi tutti riservati ai docenti abilitati all'insegnamento, con illegittima esclusione del ricorrente. Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, invece, ove si convenga che il possesso dei 24 Cfu consenta l'accesso anche alla prima fascia, è del tutto evidente che non si determina contrasto con la norma primaria in quanto tale "possibilità" è stata espressamente prevista dal legislatore a decorrere dalla tornata concorsuale in ciò confermando la perfetta equivalenza fra abilitazione e possesso dei 24 Cfu. Pertanto, non vi può essere discriminazione a parità di condizione soggettiva (possesso di requisiti di accesso) nell'inserimento nelle graduatorie provinciali o anche nella partecipazione a procedure concorsuali tutte riservate a docenti abilitati.



Sul periculum in mora: In ordine al periculum in mora, , anzitutto si rileva l'assorbimento del fumus boni juris sul periculum, nel senso che se è conclamata la violazione di una norma di legge (in questo caso sia norme sovranazionali che nazionali) non v'è periculum che tenga, ben potendosi configurare una condizione di subordinazione del periculum in mora stesso rispetto al fumus bonis juris.

In ogni caso si osserva che la concessione della misura cautelare, attese le prossime chiamate dalle G.P.S., eviterebbe il definitivo consumarsi di un pregiudizio in capo alla ricorrente che, per l'a.s. 2022/2023, potrebbe non ottenere alcuna supplenza a causa del suo mancato inserimento nella prima fascia delle GPS per la Provincia di Messina e del mancato inserimento nella seconda fascia delle G.I. per la Provincia di Messina – considerato che nelle more dei tempi del giudizio di merito rimarrebbe precluso alla ricorrente l'inserimento nelle suddette graduatorie subendo così pregiudizio in ordine alla possibilità di assumere un incarico annuale e svolgere, dunque, il lavoro al quale aspira e per il quale ha studiato ardentemente.

Infatti, i tempi necessariamente lunghi del giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antigiusuridica, ma consentirebbero agli altri docenti che precedono in graduatoria di ricevere supplenze al suo posto e di acquisire quindi maggiori punteggi e posizioni più vantaggiose.

È bene, inoltre, evidenziare come la domanda principale ha ad oggetto una pronuncia dichiarativa in relazione al valore abilitante dei titoli, e quindi si prescinde dall'inserimento in graduatoria, che ne è una imminente conseguenza, il che evidenzia la sussistenza dell'attualità e la concretezza del periculum.

L'iter relativo agli incarichi di supplenze è stato chiarito dalla circolare del MIUR n.28597 del 29.07.2022 in cui si evince chiaramente il vantaggio che il soggetto inserito in prima fascia ha rispetto agli aspiranti docenti inseriti in seconda fascia. Nella stessa circolare si fa inoltre riferimento a diversi aspiranti docenti inseriti con riserva in quanto "vincitori" di ricorsi cautelari a testimonianza di come ormai vi sia un intendimento giurisprudenziale univoco in materia. In sintesi, il "periculum in mora" si sostanzia nella concreta possibilità, per il ricorrente, allorché venga riconosciuta l'abilitazione all'insegnamento, di notificare il provvedimento ai fini dell'inserzione nelle superiori graduatorie, intese come I fascia GPS e II fascia delle graduatorie d'istituto.

L'ammissione nella prima fascia delle GPS come è noto da diritto alle supplenze per gli insegnanti e addirittura, con un ultimo intervento normativo, il Legislatore ha consentito che proprio dalla prima fascia si possa attingere per l'agognata ammissione in ruolo. Quanto sopra è stato di recente statuito dal Tribunale



di Messina in ragione degli effetti sulle concrete possibilità di immissione in ruolo di tanti insegnanti. La recentissima modifica normativa di cui all'art. 59 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, difatti, ha messo un nuovo tassello nel percorso di reclutamento degli insegnamenti proprio in quanto, dopo la chiusura delle G.A.E. dal 2006, per la prima volta, si consente di attingere da graduatorie per titoli ai fini dell'attribuzione del ruolo. Non solo! Il danno è ulteriormente aggravato (ed attuale) proprio in virtù della piena vigenza dell'art. 59 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 che introduce la possibilità di assumere, a tempo indeterminato, anche da G.P.S. ma solo dalla prima fascia consentendo dunque di accedere alla tutela d'urgenza ed impedendo la perdita di un contratto ed il verificarsi di un pregiudizio alla professionalità non altrimenti-risarcibile.

ISTANZA per la determinazione delle modalità di notifica ex art 151 c.p.c.

- VISTO il superiore ricorso ex art. 700 e 414 c.p.c. vertente tra ricorrente ed il MIUR;
- RITENUTO che nel procedimento possono ritenersi contro interessati gli ulteriori docenti indicati nelle graduatorie;
- RITENUTO che la notifica ai controinteressati può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art. 151 c.p.c., stante il notevole numero di destinatari;
- RITENUTO che la notifica — notizia può essere garantita mediante pubblicazione integrale nel sito del MIUR di tutti gli atti di legge;
- RITENUTO che la richiesta di notifica ex art. 151 c.p.c. è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alla parte resistente; il ricorrente

Si chiede all'Ill.mo Giudice adito, di voler autorizzare, qualora lo reputi necessario, la notifica degli atti di legge ai sensi dell'art. 151 cpc, adottando all'uopo ogni eventuale ulteriore provvedimento, come per legge, nel Sito Istituzionale del MIUR ai quali richiedere la pubblicazione degli atti.

Per tutti i suesposti motivi la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, chiede che l'On.le Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, previa fissazione di un'udienza di comparizione, voglia accogliere le seguenti



CONCLUSIONI

- 1. In via preliminare**, autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. (derogando dalle formalità previste dall'art. 150 c.p.c.), mediante pubblicazione del reclamo e del decreto di fissazione udienza nel sito internet dell'U.S.R. Sicilia Ambito Territoriale di Messina e/o del MIUR;
- 2. In via cautelare**, giusta istanza ex art. 700 cpc , previa fissazione di un'udienza per la discussione ovvero inaudita altera parte, accertare, ritenere e dichiarare la presenza del fumus boni juris e del periculum in mora e, quindi, che la ricorrente dispone di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal possesso congiunto della Laurea e 24 cfu;
- 3.** Per l'effetto, ordinare al Ministero resistente, anche attraverso i suoi Uffici Periferici, di inserire immediatamente la ricorrente nella prima fascia delle graduatorie provinciali supplente, personale docente, per la classe di concorso di cui in premessa, prov. di Messina, con posizione spettante in base al punteggio maturato e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto ;
- 4. Nel merito:** Ritenere e dichiarare ammissibile e fondato il presente ricorso;
- 5.** Ritenere, accertare e dichiarare che la ricorrente dispone di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal possesso congiunto della laurea magistrale e dai 24 CFU;
- 6.** Conseguentemente, ritenere e dichiarare, previa disapplicazione dell'O.M. n. 112/2022 e di tutti gli atti collegato e/o consequenziali, il diritto della ricorrente ad essere inserito nella I fascia delle graduatorie provinciali (GPS) e nella II fascia delle graduatorie di istituto (GI) per l'intera loro validità nelle quali risulta già inserito, ovvero quelle tenute dall'AT di Messina, nei posti, classi di concorso, fascia e punteggi allo stesso spettanti;
- 7.** Per l'effetto, ordinare al Ministero resistente, per il tramite dei propri Uffici periferici di procedere alla correzione delle suddette graduatorie, inserendo la ricorrente ai rispettivi posti, classi di concorso, fascia e punteggi allo stesso spettanti, nonché di emanare tutti gli atti e provvedimenti propedeutici e consequenziali a tal uopo;
- 8.** Condannare, altresì, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in persona del ministro pro tempore, al pagamento di spese, competenze ed onorari di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.



Si allegano in copia:

- 1) domanda di inserimento in GPS e GI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di certificazione del diploma di laurea;
- 3) dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'attestato di riconoscimento 24 Cfu;
- 4) Graduatoria Prov. Suppl. II Fascia AB24;
- 5) O.M. n. 112/2022.

Ai fini del pagamento del contributo si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminato e il contributo versato è pari ad € 259,00.

Avv. Benedetto Calpona

